

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2774

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 2004

—————

Disciplina delle spedizioni militari all’estero

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Le numerose missioni militari all'estero in cui sono ormai sempre più spesso impiegate le nostre Forze armate e le nostre forze di Polizia, anche ad ordinamento non militare, richiedono ormai una precisa disciplina in ordine ai casi, forme e modi in cui possono essere disposte

ed attuate e sullo *status* di coloro che vi partecipano.

Il presente disegno di legge vuole provvedere a tal fine. Esso riprende l'analoga disciplina contenuta nelle leggi e atti degli Stati Uniti d'America, tra cui la U.S. *Congress War Joint Resolution*, 1954.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Oggetto e ambito
di applicazione della legge)*

1. È disciplinato dalla presente legge l'invio e dislocazione fuori del territorio nazionale di unità organiche terrestri, navali ed aeree delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato per missioni militari, in situazioni ostili o in situazioni nelle quali è prevedibile il coinvolgimento in ostilità.

2. La presente legge non si applica nel caso previsto dall'articolo 78 della Costituzione, o quando si tratti di operazioni militari, anche con l'impiego delle armi, messe in atto per la difesa del territorio nazionale e di istituzioni, persone, beni e interessi nazionali anche fuori di esso, da attuali o imminenti pericoli di aggressione o di offesa.

3. La presente legge non si applica altresì nei casi in cui all'invio ed alla dislocazione delle unità organiche di cui al comma 1, si procede per la tutela della sicurezza di sedi diplomatiche nazionali all'estero, che godano della immunità della esenzione dalla giurisdizione dello Stato estero ospitante.

4. Essa si applica invece anche nei casi in cui alla dislocazione e all'impiego, si provveda in attuazione di trattati internazionali multilaterali o bilaterali, o di accordi tecnici internazionali stipulati in esecuzione o attuazione di essi.

Art. 2.

*(Disponibilità delle Forze armate
e delle Forze di polizia)*

1. Il Governo dispone delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato nelle forme e nei modi previsti dalle leggi e dai regolamenti.

2. Il Governo dispone altresì delle Forze di polizia locali, nel caso di cui all'articolo 8, comma 1.

Art. 3.

*(Dislocazione e impiego delle Forze armate
e delle Forze di polizia all'estero)*

1. Alla dislocazione e all'impiego di unità organiche delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato o di Forze di polizia locali requisite a norma dell'articolo 8, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato dei Capi di Stato maggiore, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, che prende atto, prima dell'emanazione di detto decreto presidenziale, delle risoluzioni concorrenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati discusse a seguito delle comunicazioni del Governo e approvate dalle rispettive Assemblee con votazione per appello nominale e secondo i rispettivi regolamenti.

2. In sede di emanazione del decreto di cui al comma 1, il Presidente della Repubblica esercita le sue funzioni di garante dell'impiego delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato in conformità alle norme della Costituzione e delle altre leggi.

Art. 4.

*(Esercizio del comando politico-militare
e del comando operativo)*

1. Esercitano il comando politico-militare sulle unità organiche dislocate o impiegate fuori del territorio nazionale e sui comandi e le unità e installazioni, anche logistiche, stabilite in territorio nazionale o estero per il comando o il supporto di dette unità, e che ai sensi della presente legge sono costituite in «Corpo militare di spedizione», il Presidente del Consiglio dei ministri di intesa con il Ministro della difesa e anche quest'ultimo, nei limiti della delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Il comando operativo su dette unità, comandi e installazioni è esercitato dal Capo di Stato maggiore della difesa e, per sua delega, dal Comandante in capo di dette unità organiche, o Corpo militare di spedizione, nominato su sua proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro della difesa e sentito il Ministro degli affari esteri.

Art. 5.

(Status giuridico penale del personale)

1. Ai militari e assimilati delle unità organiche di cui all'articolo 1 e dei comandi e basi di cui all'articolo 4, si applicano le norme del codice penale militare di guerra.

2. Presso il comando di dette unità è istituita una sezione del tribunale militare territoriale di Roma e presso di essa un ufficio distaccato di pubblico ministero della Procura militare della Repubblica di Roma.

3. Tutto il personale degli uffici giudiziari di cui al comma 2 acquista lo stato militare secondo le disposizioni delle leggi vigenti con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Mini-

stro della giustizia e con il Ministro della difesa.

Art. 6.

(Informativa al Parlamento)

1. Il Governo informa periodicamente, verbalmente o per iscritto, su loro richiesta, le Commissioni riunite per gli affari esteri e per la difesa del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sull'impiego delle unità di cui all'articolo 2 e sullo svolgimento delle operazioni.

2. Quando il Governo lo richieda, le Commissioni siedono in seduta segreta. I membri delle Commissioni e il personale loro addetto sono obbligati al mantenimento del segreto, salvo il dovere di informazione nei confronti del Presidente della Repubblica e dei Presidenti delle due Camere, che sono egualmente obbligati al segreto.

3. Quando le Commissioni riunite ritengono che una informativa loro data deve essere esaminata dalle rispettive Assemblee, lo richiedono ai Presidenti delle due Camere che, sentito il Governo, deliberano congiuntamente, secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti anche eventualmente in ordine alla segretezza delle sedute.

Art. 7.

(Cessazione della spedizione militare)

1. Con risoluzione proposta da dieci deputati o da cinque senatori o da un Gruppo parlamentare, o quando lo richieda con suo messaggio il Presidente della Repubblica, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica possono revocare l'approvazione concessa a norma dell'articolo 3.

2. Quando una risoluzione in tal senso sia approvata, anche da una sola delle Camere, il Governo vi dà esecuzione immediatamente, nelle forme e nei tempi tecnicamente neces-

sari, sui quali sono consultate le competenti Commissioni riunite della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Art. 8.

(Status dei membri della spedizione militare e di soggetti sottoposti all'autorità del Corpo militare di spedizione)

1. I componenti delle Forze di polizia dello Stato non ad ordinamento militare, nonché delle forze di polizia locali requisite a tal scopo dal Governo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, che sono dislocate o impiegate fuori dal territorio nazionale della Repubblica, acquistano a tutti gli effetti lo stato di militari. L'equivalenza dei gradi è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono considerati combattenti e belligeranti a tutti gli effetti del diritto nazionale e del diritto internazionale di pace, neutralità e guerra.

3. Sono parimenti considerati combattenti e belligeranti gli appartenenti a forze regolari o volontarie che si oppongono o ostacolano con ogni mezzo le operazioni militari di cui all'articolo 1. Se catturati, anche in operazioni di tutela o ristabilimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, essi devono essere considerati prigionieri di guerra secondo le leggi nazionali ed internazionali e ad essi si applicano tutte le norme in dette leggi previste, anche in materia di giurisdizione penale.

Art. 9.

(Spese per le spedizioni militari)

1. Per le spese delle missioni di cui all'articolo 1 è istituito un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa: «Spese per spedizioni militari all'estero».

2. Quando il costo della missione superi l'ammontare delle somme stanziato, si provvede nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione e dalle leggi.

Art. 10.

(Attribuzioni speciali del comandante del Corpo militare di spedizione)

1. Il comandante del Corpo militare di spedizione e, secondo il loro grado, i componenti del Corpo stesso esercitano, nei confronti dei cittadini italiani che si trovano nello stesso territorio estero, le attribuzioni rispettivamente di autorità nazionale di pubblica sicurezza e di ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, salvo i poteri maggiori loro attribuiti dal diritto internazionale.

Art. 11.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.